

I PRIMI TRE CONTI ENERGIA

Camera dei deputati – Servizio studi, 11 marzo 2013

Il Primo Conto energia (D.M. 28 luglio 2005, modificato dal D.M. 6 febbraio 2006)

In sostituzione del precedente sistema di incentivazione dell'energia fotovoltaica basato esclusivamente su contributi in conto capitale, idoneo a finanziare il 50-75 % del costo di investimento ed erogato a livello regionale, nazionale o comunitario sotto varie forme, il conto energia prevede l'erogazione degli incentivi sulla base della stessa energia prodotta, il cui *surplus* può essere venduto alla rete elettrica a tariffe incentivanti.

In sostanza, con l'attivazione del conto energia a partire dal mese di settembre 2005, anche ai privati, alle famiglie e ai condomini è stato consentito di connettersi alla rete nazionale e vendere a tariffe incentivanti la propria energia elettrica prodotta da pannelli fotovoltaici.

Si tratta, dunque, di un nuovo sistema di incentivazione volto a valorizzare direttamente la produzione e a garantire un rientro in tempi ragionevoli dell'investimento senza gravare sul bilancio dello Stato, ma ricorrendo ad un ridotto prelievo sulle bollette elettriche dei consumatori.

Il decreto 28 luglio 2005, diretto ad incentivare l'installazione di 500 MW di impianti fotovoltaici (l'innalzamento della potenza complessiva incentivabile da 100 a 500 MW è stata disposta dal DM 6 febbraio 2006) ha posto come obiettivo nazionale di potenza cumulata da installare il raggiungimento dei 1000 MW al 2015.

Ai sensi del DM 28 luglio 2005 **soggetti destinatari** dell'incentivazione, erogata per una durata di 20 anni, sono le persone fisiche e giuridiche, compresi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, responsabili della realizzazione e dell'esercizio degli impianti, che inoltrano domanda di scambio sul posto dell'energia prodotta dai medesimi impianti fotovoltaici.

L'accesso all'incentivazione è consentito agli **impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW** collegati alla rete elettrica, incluse le piccole reti isolate di cui all'[art. 2, comma 17 del D.Lgs. 79/99](#), entrati in esercizio dopo il 30 settembre 2005 a seguito di nuova costruzione o rifacimento totale o di potenziamento. Per accedere all'incentivazione, come ha precisato il DM 6 febbraio 2006 che ha modificato il decreto 28 luglio 2005, gli impianti

devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione e nel rispetto delle norme tecniche riportate in allegato al decreto.

La relativa **domanda** – con allegato il progetto preliminare dell'impianto - viene presentata entro date stabilite a un **soggetto attuatore** individuato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, chiamato a valutare l'ammissibilità delle domande secondo i criteri definiti dal decreto e ad erogare le tariffe incentivate agli operatori ammessi a beneficiarne. Tale ruolo dal 2005 è stato assunto dal GRTN ora **GSE** (Gestore del sistema elettrico), su incarico della stessa Autorità che con la delibera n.188/05[1] ha individuato le modalità e le condizioni di erogazione delle tariffe incentivanti, le modalità di presentazione delle domande e delle necessarie verifiche. Il provvedimento è stato successivamente modificato e integrato dalle delibere AEEG n. 40/06 e 260/06.

L'entità dell'incentivazione (tariffe per kWh), di cui si prevede un aggiornamento annuo, è definita **in base alla taglia dell'impianto**; per le domande inoltrate a partire dal 2007 è prevista una riduzione della tariffa del 5% (il DM 28 luglio 2005 fissava la riduzione al 2%).

Gli **impianti di piccola taglia sotto i 20 kW** di potenza possono optare per il servizio di scambio sul posto o per la cessione in rete dell'energia prodotta.

Per **gli impianti oltre i 20 kW** di potenza, l'energia prodotta può beneficiare del:

- riconoscimento dell'incentivo ventennale proveniente dai kWh prodotti ed immessi in rete, moltiplicati per la tariffa incentivante (da 0,460 a 0,490 €/kWh);
- ricavato della vendita delle eccedenze alla rete locale, ai prezzi definiti dall'Autorità con la delibera n.34/05 con la quale sono fissate, ai sensi dell'[art. 13, comma 3, del D.Lgs. 387/03](#) anche le modalità e le condizioni di ritiro.

Per gli impianti con **potenza superiore ai 50 kW**, per i quali è prevista una tariffa massima, gli **incentivi sono attribuiti mediante un meccanismo di gara**.

La **graduatoria delle domande** viene stabilita in base al valore della tariffa incentivante richiesta; la priorità è data a quelle domande con il valore più basso di tariffa richiesta. In caso di parità di valore, la priorità è riconosciuta in base all'ordine temporale di ricevimento da parte del GSE. Inoltre, per gli impianti con taglia compresa tra i 50 e i 1000 kW il soggetto responsabile dell'impianto deve costituire una cauzione, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa (pari a 1000 € per kWp da installare) a titolo di penale in caso di mancata realizzazione dell'impianto nei termini previsti dal decreto.

Per le altre due taglie (1-20 e 20-50 kW) l'elenco degli impianti aventi diritto alla tariffa incentivante è ordinato secondo la data di ricevimento della domanda da parte di GSE.

Specifiche condizioni per la cumulabilità del conto energia con altri incentivi sono fissate dall'articolo 10 del provvedimento.

Le **tariffe incentivanti** sono **riconosciute fino al raggiungimento**, da parte di tutti gli impianti che le ottengono, **di una potenza cumulativa di 500 MW**: 360 MW per gli impianti fino a 50 kWp e 140 MW per gli impianti da 50 kWp a 1 MWp.

I costi dell'incentivazione degli impianti fotovoltaici non sono a carico dello Stato, ma sono coperti con un prelievo sulle tariffe elettriche di tutti i consumatori (componente tariffaria A3).

Il **D.M. 28 luglio 2005** è stato poi **modificato e integrato** dal **decreto 6 febbraio 2006** del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Tra le **principalinovità** introdotte dal decreto si segnalano: l'innalzamento della potenza complessiva incentivabile da 100 a 500 MW e la variazione dei termini di presentazione delle domande che potranno essere inviate esclusivamente nei periodi dal 1° al 31 marzo, dal 1° al 30 giugno, dal 1° al 30 settembre e dal 1° al 31 dicembre di ciascun anno.

Ulteriori innovazioni del decreto riguardano:

- l'introduzione **di limiti di potenza annuale**, per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 (60 MW per gli impianti di potenza non superiore a 50 kW e 25 MW per gli impianti di potenza superiore a 50 kW) cui riconoscere le tariffe incentivanti dei quali si esclude l'applicazione alle domande inoltrate al Gestore del Sistema Elettrico prima della entrata in vigore del decreto in esame;

- l'obbligo, per gli impianti di potenza superiore a 50 kW, di allegare alla domanda di ammissione alle tariffe incentivanti una dichiarazione recante impegno a costituire e a far pervenire al GRTN spa, una cauzione definitiva la cui misura rispetto al precedente decreto viene ridotta a 1000 euro per ogni kW di potenza nominale. Non sussiste obbligo per Amministrazione dello Stato, una Regione, una Provincia autonoma o un ente locale;

- l'ammissione all'incentivazione anche degli impianti per la cui realizzazione siano utilizzati moduli a film sottile che rispettino la Norma CEI 61646 (82-12) purché la domanda di accesso alle tariffe incentivanti sia presentata da persone giuridiche. E' concessa priorità di accesso alle domande già presentate prima dell'entrata in vigore del presente DM e non ammesse in ragione dell'utilizzo di detti moduli, purché presentate da persone giuridiche;

- la priorità di accesso alle tariffe incentivanti, in conseguenza dell'incremento del limite di potenza, delle domande non ammesse in ragione del raggiungimento del limite massimo di potenza cumulativa prevista dal precedente DM 28 luglio 2005, inoltrate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore di detto decreto e la data di entrata in vigore del DM in esame;

- la **possibilità** riconosciuta agli impianti di potenza non superiore a 20 kW **di optare per il servizio di scambio sul posto per la cessione** in rete dell'energia

prodotta. Nel primo caso l'incentivazione è riconosciuta solo all'energia prodotta e consumata in loco;

- l'invarianza della tariffa iniziale comunicata dal GSE nella lettera di accettazione della domanda di incentivazione per i venti anni di durata della medesima;

- l'aggiornamento della tariffa iniziale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie ed operai applicato solo agli impianti per i quali la domanda viene presentata dopo il 2006, per ciascuno degli anni successivi al 2006, insieme ad una decurtazione della tariffa stessa del 5% l'anno;

- l'incremento del 10% delle tariffe incentivanti riconosciute – che restano costanti fino all'anno 2012 incluso – qualora i moduli fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, come definiti all'[art. 3, comma 2 del D.Lgs. 192/2005](#). Il soggetto che intende avvalersi di tale ulteriore beneficio è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione la dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di cui al [D.Lgs. 192/2005](#);

- il potenziamento di un impianto va inteso come l'intervento tecnologico eseguito su un impianto esistente, entrato in esercizio da almeno 2 anni che ne consenta una produzione aggiuntiva.

L'art. 16 del D.M. 19 febbraio 2007 ha stabilito che **le disposizioni** dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 **si continuano ad applicare** esclusivamente **agli impianti** fotovoltaici **che hanno già acquisito, entro il 2006, il diritto alle tariffe incentivanti** stabilite dai medesimi decreti.

Il Secondo conto energia (D.M. 19 febbraio 2007)

Con il **decreto** del Ministero dello sviluppo economico del **19 febbraio 2007** - diventato di fatto **operativo** solo dopo la pubblicazione della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) n. 90/07, avvenuta **il 13 aprile 2007** - sono stati stabiliti **nuovi criteri e modalità di incentivazione** dell'energia derivante da fonte fotovoltaica.

Le **modifiche** più significative, rispetto alla precedente disciplina, riguardano:

- la **semplificazione dell'iter amministrativo** con l'abolizione della fase istruttoria preliminare all'ammissione alle tariffe incentivanti richiesta successivamente all'entrata in servizio dell'impianto (prima si installa l'impianto e successivamente si richiede la tariffa incentivante);
- l'**abolizione dei limite annuo di potenza incentivabile** (introdotto dal D.M. 6 febbraio 2006), sostituito da un limite massimo cumulato della potenza incentivabile (1200 MW più un periodo di moratoria di 14 mesi che salgono a 24 per i soggetti pubblici);
- una **maggiore articolazione delle tariffe**, con l'intento di favorire le applicazioni di piccola taglia architettonicamente integrate in strutture o edifici;
- l'introduzione di un **premio** per impianti fotovoltaici abbinati all'uso efficiente dell'energia;
- l'eliminazione del limite di 1000 kW, quale potenza massima incentivabile per un singolo impianto e delle limitazioni all'utilizzo della tecnologia fotovoltaica a film sottile, molto utilizzata nell'ambito dell'integrazione architettonica;
- obiettivo nazionale di potenza cumulata da installare innalzato a 3000 MW entro il 2016;
- certificazione energetica dell'edificio non più requisito per accedere alle tariffe incentivanti, ma solo per accedere al premio aggiuntivo;
- applicazione della tariffa incentivante a tutta l'energia prodotta da impianti che hanno adottato lo scambio sul posto, indipendentemente dal fatto che sia auto-consumata o immessa in rete .

Requisiti per l'accesso all'incentivazione

Possono richiedere e beneficiare delle tariffe incentivanti le seguenti tipologie di soggetti responsabili: *a)* le persone fisiche; *b)* le persone giuridiche; *c)* i soggetti pubblici; *d)* i condomini di unità abitative e/o di edifici.

Si ricorda che il soggetto responsabile dell'impianto è il soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del DM 19 febbraio 2007, a richiedere e ad ottenere le tariffe incentivanti dal GSE.

Con il secondo conto energia, l'**accesso agli incentivi** è stato consentito gli impianti fotovoltaici:

- di potenza nominale non inferiore a 1 kW;
- entrati in esercizio in data successiva all'entrata in vigore della delibera AEEG n. 90/07 e a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento. Per questi ultimi è possibile accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento, ma non al premio previsto all'art. 7 del decreto. Inoltre, per accedere alle tariffe incentivanti e al premio gli impianti fotovoltaici non devono aver già beneficiato degli incentivi previsti dai decreti ministeriali 28 luglio 2007 e 6 febbraio 2006;
- conformi alle norme tecniche richiamate nell'allegato 1;
- ricadenti nelle tre tipologie individuate all'art. 2 del decreto;
- collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, caratterizzato da un unico punto di connessione non condiviso con altri impianti;
- entrati in esercizio tra il 1° ottobre 2005 e il 13 aprile 2007 (data di entrata in vigore della delibera AEEG n. 90/07) che non beneficino o abbiano beneficiato delle tariffe stabilite con i decreti disciplinati il vecchio conto energia. In tal caso occorre trasmettere la richiesta di concessione della tariffa incentivante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della citata delibera dell'AEEG (art. 4 comma 8).

La determinazione dei criteri per l'incentivazione degli impianti non collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate è demandata ad un successivo decreto.

Procedura di accesso alle tariffe incentivanti

Per accedere alle tariffe incentivanti il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico deve inoltrare al GSE il progetto preliminare dell'impianto e richiederne la connessione alla rete ai sensi del [D.Lgs. 79/99](#) (art. 9, co. 1) e del [D.Lgs.387/03](#) (art. 14). Se l'impianto fotovoltaico ha una potenza compresa tra 1 e 20 kW occorre precisare se ci si vuole avvalere del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta.

Non è più necessario attendere l'accoglimento da parte del GSE (ex GRTN) della richiesta di concessione delle tariffe incentivate ma, una volta richiesto l'allaccio al Gestore di rete locale, si può procedere direttamente alla realizzazione dell'impianto e dopo aver collegato l'impianto alla rete elettrica si può richiedere

al GSE il riconoscimento della tariffa incentivante relativa alla tipologia di impianto realizzato.

Infatti, ad impianto ultimato il soggetto che ha realizzato l'impianto fotovoltaico comunica la fine dei lavori al gestore di rete.

Entro 60 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto il soggetto responsabile deve far pervenire **al GSE richiesta** di concessione della pertinente **tariffa incentivante**, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio prevista dalla delibera AEEG 90/07. Il mancato rispetto, comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti (art. 5, comma 4).

Il GSE, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di accesso alla tariffa incentivante e verificato il rispetto delle disposizioni del decreto, **comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta** (art. 5, comma 5).

Le **modalità di erogazione** della tariffa sono fissate dalla citata delibera AEEG 90/07.

Per la richiesta di incentivazione si può utilizzare l'apposita applicazione informatica sul sito del GSE (previa registrazione) per preparare automaticamente (art. 4.5 della delibera AEEG n. 90/07):

- la richiesta dell'incentivo (All. A1/A1p)
- la scheda tecnica finale dell'impianto (All. A2/A2p)
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. A4/A4P)
- la richiesta di premio per uso efficiente dell'energia (opzionale – All. A3a/A3b)

Le richieste per l'incentivazione, stampate e corredate dell'apposita documentazione di supporto, dovranno essere inoltrate all'indirizzo di posta indicato nella sezione del sito del GSE

Gli impianti fotovoltaici possono essere installati in aree classificate agricole. Non è quindi necessario variare la destinazione d'uso del sito in cui si vuole installare l'impianto (art. 5, comma 9).

L'**eliminazione della fase istruttoria** operata dal **presente decreto** rappresenta la novità più significativa del "Secondo Conto energia".

Tale semplificazione è stata resa possibile dalla **contestuale eliminazione dei limiti annuali alla potenza incentivata**, sostituiti dal **limite massimo di potenza cumulativa di tutti gli impianti** che possono ottenere la tariffa incentivante, fissato in 1200 MW, valore sufficientemente elevato per garantire un congruo periodo di stabilità volto a favorire una significativa crescita del mercato del fotovoltaico. Inoltre, quale ulteriore garanzia per gli operatori, è stato previsto un

“periodo di moratoria” di 14 mesi (24 mesi per i soggetti pubblici titolari degli impianti), con inizio dalla data di raggiungimento del limite. Gli impianti che entreranno in esercizio in tale “periodo di moratoria” potranno comunque beneficiare delle tariffe incentivanti (art. 13).

Il DM ha eliminato inoltre alcuni adempimenti intermedi di competenza dei soggetti responsabili degli impianti, connessi alla fase di post-ammissione, quali le comunicazioni di inizio, di fine lavori e di entrata in esercizio da inviare al GSE.

Il **mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti** per gli impianti realizzati ed entrati in esercizio **dipende** esclusivamente dall'eventuale **non conformità dell'impianto ai requisiti previsti**, rilevata dal GSE durante la fase di valutazione.

I principali motivi, di carattere procedurale o tecnico, che possono comportare l'**esclusione dagli incentivi** dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, sono:

- il rilascio di false dichiarazioni inerenti le disposizioni del DM in commento;
- l'utilizzo di moduli fotovoltaici non certificati;
- il mancato rispetto del termine di 60 giorni, dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, per far pervenire al GSE la richiesta di concessione della tariffa incentivante;
- il mancato rispetto del termine di 90 giorni, dalla data di ricezione dell'eventuale richiesta d'integrazione del GSE, per far pervenire ulteriori documenti necessari alla valutazione;
- entrata in esercizio dell'impianto dopo 14 mesi (24 mesi per i soggetti pubblici) dalla data di raggiungimento del limite dei 1200 MW di impianti fotovoltaici installati.

Iter autorizzativi per la costruzione degli impianti

In merito agli **aspetti autorizzativi**, relativamente agli impianti fotovoltaici, il DM 19 febbraio 2007 precisa che:

- per gli impianti per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione è sufficiente la dichiarazione di inizio attività (DIA). Qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all'[art. 12 del D.Lgs. 387/2003](#). Tali previsioni si applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto all'incentivazione ai sensi dei decreti 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006;

- gli impianti di potenza non superiore a 20 kW e gli impianti parzialmente o totalmente integrati non sono considerati “industriali” e non sono quindi soggetti alla verifica ambientale regionale, purché non ubicati in aree protette;

- per gli impianti da realizzarsi in aree classificate agricole, non è necessaria la variazione di destinazione d’uso dei siti.

Inoltre, a coloro che sono stati ammessi al conto energia nell’ambito dei precedenti decreti, è stata concessa la possibilità di richiedere una proroga dei termini fissati dai decreti 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 per l’inizio e la conclusione dei lavori di realizzazione degli impianti. La proroga non può essere superiore a sei mesi ed occorre dimostrare che il ritardo non è imputabile al soggetto responsabile dell’impianto ed è esclusivamente dovuto a comprovato ritardo nel rilascio dell’autorizzazione alla ostruzione e all’esercizio dell’impianto (art. 16, co. 5).

Tariffe incentivanti

La tariffa incentivante che il Secondo Conto energia riconosce all’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici viene **determinata** in relazione alla classe di **potenza**, alla **tipologie di impianto** e alla **data di entrata in esercizio** dell’impianto.

Il “Secondo conto energia” definisce, infatti **tre tipologie d’integrazione** ai fini della determinazione della tariffa incentivante da riconoscere a ciascun impianto fotovoltaico (art. 2, comma 1, lettere *b1*), *b2*) e *b3*) del decreto), di seguito illustrate:

- 1) impianto non integrato;
- 2) impianto parzialmente integrato;
- 3) impianto con integrazione architettonica.

L’**impianto fotovoltaico non integrato**, è l’impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.

L’**impianto fotovoltaico parzialmente integrato**, è l’impianto i cui moduli sono posizionati su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.

Per impianto **fotovoltaico con integrazione architettonica** si intende l’impianto fotovoltaico i cui **moduli sono integrati** in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.

Agli **impianti entrati in esercizio dopo il 13 aprile 2007** (data di pubblicazione della delibera AEEG n. 90/07) e **prima del 31 dicembre 2008** sono riconosciute le tariffe indicate nella tabella che segue.

Valori in euro/kWh prodotto dall'impianto fotovoltaico

		1	2	3
	Taglia di potenza dell'impianto	Impianto non integrato)	Parzialmente integrato	Integrato)
A)	$1 \leq P \leq 3$	0,40	0,44	0,49
B)	3	0,38	0,42	0,46
C)	$P > 20$	0,36	0,40	0,44

Le tariffe maggiori sono riconosciute ai piccoli impianti domestici, inferiori a 3 kW, che risultano integrati architettonicamente. Le tariffe più basse sono invece riconosciute ai grandi impianti non integrati architettonicamente.

Le tariffe per gli impianti con integrazione architettonica sono mediamente superiori del 21 per cento rispetto a quelle previste per gli impianti non integrati e del 10,3 per cento rispetto a quelle previste per gli impianti con integrazione parziale.

Le **tariffe** sono **erogate** per un periodo di **venti anni**, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e rimangono costanti, non subiscono cioè aggiornamenti ISTAT, per l'intero periodo.

Per gli **impianti che entreranno in esercizio tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010**, le **tariffe** indicate nella tabella sono **decurtate del 2%** per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008, rimanendo poi costanti per il periodo di venti anni di erogazione dell'incentivo.

Per gli **impianti che entreranno in esercizio negli anni successivi al 2010** la **rideterminazione** delle tariffe è rinviata a successivi **decreti** del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Le **tariffe** indicate in tabella sono **incrementate del 5%** nei seguenti casi, tra loro non cumulabili:

- impianti superiori ai 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, il cui soggetto responsabile acquisisca il titolo di **autoproduttore** ai sensi dell'[art. 2 del D.Lgs. n. 79 del 16 marzo 1999](#);

- impianti il cui soggetto responsabile è una **scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica**;
- impianti integrati **in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola** in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto; in questo caso la superficie dell'impianto fotovoltaico potrà essere uguale oppure minore della superficie della copertura di amianto bonificata;
- impianti i cui **soggetti responsabili** sono **comuni** con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti come risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

Ritiro dell'energia elettrica

Il decreto ministeriale 19 febbraio 2007 ha **eliminato il trattamento differenziato** per i soggetti che si avvalgono dello scambio sul posto - previsto dal DM 28 luglio 2005 – ed ha riconosciuto anche a questi ultimi la tariffa incentivante su tutta l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, indipendentemente dal fatto che sia auto-consumata o immessa in rete. Pertanto gli **incentivi** del presente conto energia sono destinati **a tutta l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico** a prescindere dal fatto che i produttori abbiano scelto il servizio di scambio sul posto (detto anche *Net Metering*) o cedano la propria produzione alla rete.

Il decreto, in particolare, prevede che l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici fino a 20 kW possa beneficiare della disciplina dello scambio sul posto e possa usufruirne anche dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivante (fissato in 20 anni).

Per gli **impianti che non beneficiano della disciplina di scambio sul posto**, l'energia prodotta, qualora sia immessa in rete, viene ritirata dal gestore locale della rete elettrica ovvero ceduta sul mercato ai sensi dell'[art. 13, comma 3, del D.Lgs. 397/03](#) (art. 8).

I benefici suindicati (sia per gli impianti che beneficiano dello scambio sul posto che di quelli che non ne beneficiano) **sono aggiuntivi rispetto alle tariffe del conto energia** e al **premio riconosciuto** (cfr. paragrafo successivo).

Premio per l'uso efficiente di energia

Un'altra **novità** recata dal Secondo Conto energia è rappresentata dal **premio abbinato all'uso efficiente dell'energia negli edifici**.

Tale premio **spetta agli impianti** fotovoltaici **fino a 20 kW**, che alimentano utenze di unità immobiliari o edifici ed operano **in regime di scambio sul posto**, qualora si effettuino interventi di **miglioramento** delle prestazioni energetiche dell'edificio o unità immobiliare tali da comportare una **riduzione di almeno il 10% del relativo indice di prestazione energetica**, cioè del fabbisogno di energia primaria (climatizzazione invernale ed estiva, produzione di acqua calda, illuminazione).

La riduzione del fabbisogno di energia primaria deve essere dimostrata tramite la presentazione di **due attestati di certificazione energetica** (*ante e post* intervento), elaborati con la medesima metodologia di calcolo e supportati da un'apposita relazione tecnica sugli interventi eseguiti. Tali attestati devono essere redatti secondo le procedure di certificazione energetica stabilite dalle regioni sulla base dei principi fondamentali contenuti nella [direttiva 2002/91/CE](#) e nel [D.Lgs. 192/2005](#), così come integrato dal [D.Lgs. 311/06](#).

Il premio, che sarà riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda, consiste in una **maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta**, in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia primaria conseguito a seguito degli interventi, al netto dei miglioramenti conseguenti all'installazione dell'impianto fotovoltaico. Tale maggiorazione non può in ogni caso eccedere il 30% della tariffa inizialmente riconosciuta. Fermo restando tale limite massimo cumulato, il diritto al premio può essere riconosciuto per la successiva realizzazione di nuovi interventi, che comportino una ulteriore riduzione di almeno il 10% del fabbisogno energetico.

Il premio viene riconosciuto, nella misura del 30%, anche agli impianti di edifici completati successivamente all'entrata in vigore del DM 19 febbraio 2007 il cui indice di prestazione energetica, attestato da idonea certificazione, risulti inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori indicati dal D.Lgs. 192 cit. (All. C, comma 1, Tab. 1).

Cumulabilità degli incentivi

Le tariffe incentivanti previste dall'articolo 6 del D.M. 19 febbraio 2007 e il premio per gli impianti abbinati ad un uso efficiente dell'energia (art. 7 del decreto) non si applicano all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano concessi incentivi pubblici nazionali, regionali, locali o comunitari sia in conto capitale che in conto interessi eccedenti il 20% del costo dell'investimento. Da tale tetto restano escluse le scuole pubbliche o paritarie di qualsiasi ordine e grado e le strutture sanitarie.

Inoltre la tariffa incentivante e il premio non sono cumulabili con:

- i certificati verdi
- titoli di efficienza *energetica* - certificati bianchi.

Non possono, inoltre, usufruire dell'incentivo e del premio gli impianti:

- realizzati ai fini del rilascio della certificazione energetica ([D.Lgs. 192/2005](#) e [L. 296/2006](#) e succ. modif.) entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010;
- per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ([art 2, co. 5, L. 289/02](#)).

Monitoraggio

E' prevista – da parte del GSE - la trasmissione ai Ministero dello sviluppo economico e dell'ambiente, alle regioni e province autonome, all'AEEG e all'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia, di un **Rapporto sull'attività e sui risultati conseguiti** in attuazione dei decreti del primo e del secondo conto energia. Il rapporto- trasmesso entro il 31 ottobre di ogni anno - fornirà per ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna tipologia: l'ubicazione dell'impianto, la potenza entrata in esercizio nell'anno, la relativa produzione di energia; i valori delle tariffe incentivanti erogate, l'entità cumulata delle tariffe erogate in ciascuno degli anni precedenti e qualsiasi altro dato ritenuto utile. In mancanza di osservazioni da parte dei Ministeri interessati – da formulare entro 30 giorni dalla trasmissione - il rapporto viene reso pubblico dal GSE che pubblica sul proprio sito una raccolta fotografica esemplificativa degli impianti entrati in esercizio.

Il GSE unitamente all'ENEA organizza un sistema di rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento e attraverso uno specifico protocollo d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, con l'ANCI, con l'UPI e con l'UNCEM, organizza un sistema tecnico-operativo allo scopo di facilitare l'avvio delle procedure per la richiesta delle tariffe incentivanti , per gli istituti scolastici interessati. Infine promuove azioni informative volte a favorire la corretta conoscenza del meccanismo di incentivazione e delle relative modalità e condizioni di accesso previste dal decreto.

Un **rapporto annuale** – da inviare entro il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare- viene **predisposto** anche **dall'ENEA cui** il decreto assegna compiti di **monitoraggio tecnologico** – da svolgersi in coordinamento con il GSE - destinato all'individuazione delle prestazioni delle tecnologie impiegate per la realizzazione degli impianti fotovoltaici realizzati nell'ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e nell'ambito del decreto 19 febbraio 2007.

Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta gli atti necessari per promuovere lo sviluppo delle tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.

Disposizioni transitorie

Nel decreto in commento si precisa che a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso (24 febbraio 2007) non si procederà - in caso di decadenza o di rinuncia al diritto da parte di soggetti che sono stati ammessi a beneficiare delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 - a scorrere i relativi elenchi o graduatorie.

Il decreto stabilisce, altresì, che la potenza resa disponibile a seguito della decadenza del diritto alle tariffe incentivanti di cui ai decreti interministeriali 28

luglio 2005 e 6 febbraio 2006, o a seguito della mancata realizzazione degli impianti, viene ricompresa nel limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti, stabilito in 1200 MW.

Infine non viene riconosciuta alcuna priorità, ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto, ai soggetti che hanno presentato domande di accesso alle tariffe incentivanti del vecchio conto energia e che non sono stati ammessi a beneficiarne a causa dell'esaurimento della potenza limite annuale disponibile. Tali soggetti possono comunque accedere alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto, nel rispetto delle relative disposizioni previste dal presente decreto.

Il Terzo conto energia (D.M. 6 agosto 2010)

Publicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010 il **decreto ministeriale 6 agosto 2010**, varato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **reformula**, a partire dal 1° gennaio 2011, **il meccanismo e le tariffe incentivanti** alla produzione di energia elettrica con il **fotovoltaico** (*Conto Energia 2011/2013*), rinviando ad un provvedimento dell'Autorità per l'energia, per la definizione di modalità, tempi e condizioni di erogazione delle tariffe e relativa copertura finanziaria con la componente A3 della bolletta elettrica, entro 60 giorni.

L'AEEG ha provveduto all'emanazione delle norme attuative del decreto con la **delibera 20 ottobre 2010, ARG/elt 181/10**.

Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel DM sul Terzo Conto energia è intervenuto il [comma 9 dell'art. 25 del D.Lgs. 28/2011](#), che prevede che tali **disposizioni si applichino** alla produzione di energia elettrica da **impianti** solari fotovoltaici **entrati in esercizio entro il 31 maggio 2011**. Conseguentemente, per gli impianti entrati in esercizio dal 1° giugno 2011 non si applica più il regime del Terzo Conto energia, bensì quello del Quarto Conto energia (DM 5 maggio 2011).

Tra le principale **novità del decreto sul Terzo Conto energia** che, come accennato, contiene la **revisione del regime di incentivi alla produzione di energia elettrica con il fotovoltaico**, si segnalano:

- la **riduzione degli incentivi** per gli impianti che entreranno in funzione a partire dal 2011 fino al 2013 che arriverà al 18% alla fine del 2011; La riduzione che sarà più contenuta per gli impianti più piccoli ed andrà progressivamente ad ampliarsi per quelli più grandi;
- **specifiche maggiorazioni sulle tariffe incentivanti;**
- nuove regole per il premio aggiuntivo previsto per l'uso efficiente dell'energia: maggiorazione della tariffa fino al 30% per gli *impianti in regime di scambio sul posto*, in grado di ridurre di almeno il 10% l'indice di prestazione energetica dell'edificio su cui sono stati realizzati – da dimostrare con certificazione energetica – e del 5% per quelli che sorgono in aree industriali, commerciali o discariche, cave, siti da bonificare o installati in sostituzione di coperture in eternit;
- eliminazione della categoria impianti “parziale integrazione”;
- quattro le **tipologie di impianti** rientranti nel campo di applicazione, cui corrispondono diversi livelli di incentivazione: 1) impianti **solari fotovoltaici** (distinti tra quelli realizzati sugli edifici e tutti gli altri), 2) impianti fotovoltaici **integrati** con caratteristiche innovative; 3) impianti **a concentrazione**; 4) impianti fotovoltaici **con innovazione tecnologica**.

Per gli impianti fotovoltaici ad alta integrazione architettonica e per quelli che sfruttano la tecnologia del solare a concentrazione è previsto un sistema tariffario particolare, con erogazioni più alte;

- individuazione di **sei classi di potenza** (invece dalle tre previste dal precedente conto energia) **per gli impianti solari fotovoltaici**: da 1 a 3 kW, da 3 a 20 kW, da 20 a 200 kW, da 200 a 1000 kW, da 1000 a 5000 kW e oltre 5000 kW;
- **aumento del limite** complessivo di **potenza incentivabile** fino a 3000 kW (attualmente è 1200 kW), oltre a 200 MW per il fotovoltaico a concentrazione e 300 MW per gli impianti integrati con caratteristiche innovative. Per il 2020 l'obiettivo è stato fissato a 8.000 MW;
- modifica della tempistica relativa alla procedura di accesso agli incentivi. Il termine massimo per richiederne la concessione al **GSE** sale da 60 a 90 giorni. Il ritardo non comporta, però la perdita del diritto agli incentivi;
- modalità esclusivamente telematica di invio della documentazione.

Si confermano le tariffe incentivanti fisse garantite per 20 anni, non soggette a rivalutazioni dovute all'inflazione.

Campo di applicazione

Gli **impianti** rientranti nel campo di applicazione del decreto in esame sono i seguenti:

- **solari fotovoltaici** (distinti tra quelli realizzati sugli edifici e tutti gli altri);
- **fotovoltaici integrati** con caratteristiche innovative;
- **a concentrazione**;
- **fotovoltaici con innovazione tecnologica**

Le disposizioni del decreto si applicano agli impianti rientranti nelle prime tre tipologie che entrano **in esercizio successivamente al 31 dicembre 2010** e a quelli dell'ultima categoria entrati in esercizio **in data successiva all'entrata in vigore del decreto MISE** di definizione delle relative caratteristiche di innovazione tecnologica e dei requisiti tecnici (art. 14-*bis*).

Obiettivi e limiti massimi della potenza elettrica cumulativa

Il terzo conto energia stabilisce per gli impianti solari fotovoltaici (**art. 3**) un **limite massimo di potenza elettrica cumulativa incentivabile** pari a **3000 MW**. Tuttavia potranno accedere alle tariffe anche impianti che entreranno in esercizio entro 14 mesi (24 per soggetti pubblici) dal giorno del raggiungimento dei limiti massimi di capacità che verranno comunicati dal GSE.

Per gli **impianti integrati** architettonicamente con caratteristiche innovative il limite è di **300 MW**, mentre per quelli a **concentrazione** è di **200 MW**.

Sempre nell'articolo 3 del decreto si fissa un **obiettivo di potenza massima cumulativa** da installare **entro il 2020** pari a 8000 MW.

Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti

Per quanto riguarda la **tempistica**, il **termine massimo per richiedere** la concessione degli **incentivi** al **GSE** da parte del soggetto responsabile passa dai 60 ai **90 giorni** dall'entrata in servizio dell'impianto (**art. 4**). Il **mancato rispetto dei termini** per la presentazione della domanda comporta la **non ammissibilità** alle tariffe incentivanti **per il solo periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio dell'impianto e la data di comunicazione** della domanda al GSE. Quest'ultimo avrà a disposizione **120 giorni** a partire dalla data di ricevimento della richiesta (non più 60) per determinare la tariffa ed erogare l'incentivo, **previa** verifica del rispetto delle disposizioni del decreto.

Allo scopo di ridurre i tempi delle procedure di accesso alle tariffe incentivanti il decreto prevede **l'invio esclusivamente per via telematica della documentazione** per accedere agli incentivi - utilizzando il sistema informatico del GSE (<https://applicazioni.gse.it>) - mentre la domanda dovrà essere inoltrata via fax o a mezzo di posta elettronica.

La tariffa incentivante decade in caso di spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione, mentre eventuali modifiche, sullo stesso sito, non comportano un incremento della tariffa incentivante.

La cessione dell'impianto (ossia dell'edificio/luogo dove l'impianto risiede) deve essere comunicato al soggetto attuatore entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione.

- Lo spostamento di un impianto da un luogo diverso da quello della prima installazione comporta la perdita del diritto alla tariffa incentivante.
- Anche eventuali modifiche di configurazione dell'impianto – sul sito dove è stato installato – può comportare un incremento della tariffa.

Cumulabilità degli incentivi

Per quanto concerne la cumulabilità degli incentivi, le disposizioni sono previste dall'**art. 5** del decreto. **In molti casi le tariffe** del conto energia **sono cumulabili** con contributi in conto capitale fino al 30% del costo dell'investimento; questo limite sale al 60% nel caso di impianti fotovoltaici realizzati su edifici scolastici pubblici o scuole paritarie di ogni ordine e grado, strutture sanitarie pubbliche, su edifici sedi amministrative di proprietà di enti locali, regioni o province autonome.

In particolare il decreto prevede **la cumulabilità della tariffa incentivante** con i seguenti incentivi:

- contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale superiore a 3kW;
- contributi in conto capitale fino al 100% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio;
- contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici pubblici, ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui soggetto responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale;
- contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
- contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione;
- finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell'[art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

Le tariffe incentivanti previste dal presente decreto non sono applicabili in caso di riconoscimento o di richiesta di detrazioni fiscali. Inoltre non è consentito l'accesso alle suddette tariffe da parte dei beneficiari dei precedenti conti energia.

Infine si prevede l'applicazione delle condizioni di cumulabilità di cui al DM 19 febbraio 2007 (secondo conto energia) per gli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano previsti o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale o in conto interessi, a condizione che i bandi di gara per la concessione degli incentivi siano stati pubblicati prima del 25 agosto 2010 e che gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2011.

Soggetti beneficiari

Possono **beneficiare** delle tariffe incentivanti i seguenti soggetti:

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) i soggetti pubblici;

d) i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.

Fanno **eccezione** gli impianti a concentrazione per i quali possono beneficiare degli incentivi solamente le persone giuridiche e i soggetti pubblici.

Impianti solari fotovoltaici

Tariffe incentivanti

Possono beneficiare delle **tariffe incentivanti** gli impianti fotovoltaici, che entrano in esercizio a seguito di interventi di nuova costruzione rifacimento totale o potenziamento, **in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010** ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) potenza nominale non inferiore a 1 kW;
- b) conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1;
- c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti
- d) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici (art. 7).

La tariffa è individuata sulla base della **tabella A** del decreto 6 agosto 2010 e di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 8, ed è **riconosciuta per un periodo di venti anni**, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.

Le tariffe incentivanti cambiano in funzione del tipo di impianto (impianti sugli edifici e altri impianti), della potenza (gli impianti più piccoli risultano favoriti), del periodo, con un graduale decremento degli incentivi che arriverà al 18% alla fine del 2011.

Rispetto al precedente regime le taglie di potenza incentivabili passano da 3 a 6. Inoltre è previsto che le **tariffe decrescano a seconda del periodo di entrata in esercizio degli impianti** dopo il 31 dicembre 2010 e fino al 30 aprile 2011, dopo il 30 aprile 2011 e fino al 31 agosto 2011 e dopo il 31 agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2011. Per gli **impianti** che si avvieranno nel **2012 e nel 2013** il decreto stabilisce **un'ulteriore decurtazione del 6% all'anno** delle tariffe indicate nella colonna C della tabella A. Per gli anni successivi le tariffe saranno aggiornate con **decreto MISE**.

Ai sensi dell'**articolo 19**, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili siano gli enti locali o le regioni godono della tariffa riservata agli impianti realizzati sugli edifici, di cui alla seguente tabella A. La medesima tariffa si applica anche agli impianti operanti in regime di scambio sul posto e a quelli i cui soggetti responsabili siano enti locali **entrati in esercizio entro il 2011** e per i quali le

procedure di gara si siano concluse con l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del decreto in esame.

Tabella A

	Tariffa corrispondente					
	A)		B)		C)	
	Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010 ed entro il 30 aprile 2011		Impianti entrati in esercizio in data successiva al 30 aprile 2011 ed entro il 31 agosto 2011		Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2011	
Intervallo di potenza	Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici	Altri impianti fotovoltaici	Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici	Altri impianti fotovoltaici	Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici	Altri impianti fotovoltaici
[kW]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]
1≤P≤3	0,402	0,362	0,391	0,347	0,380	0,333
3≤P≤20	0,377	0,339	0,360	0,322	0,342	0,304
20≤P≤200	0,358	0,321	0,341	0,309	0,323	0,285
200≤P≤1000	0,355	0,314	0,335	0,303	0,314	0,266
1000≤P≤5000	0,351	0,313	0,327	0,289	0,302	0,264
P>5000	0,333	0,297	0,311	0,275	0,287	0,251

Premi

Specifiche **maggiorazioni** sulle tariffe incentivanti sono previste **dagli articoli 9 e 10** del decreto.

In particolare l'articolo 9 prevede che gli impianti fotovoltaici del Titolo II ricadenti nella tipologia "su edifici" e gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (Titolo III), operanti in regime di scambio sul posto e installati su edifici, possano beneficiare di **un premio aggiuntivo** qualora siano **abbinati a un uso efficiente dell'energia**. Il premio, che può raggiungere il 30% della tariffa base, è riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo alla data

di presentazione della richiesta e per il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante.

Il **diritto al premio decade** nel momento in cui l'impianto cessa di operare in regime di scambio sul posto.

Per i soli impianti di cui al Titolo II (solari fotovoltaici), le tariffe incentivanti di base, definite nella Tabella A, possono essere incrementate percentualmente nel caso di specifiche tipologie installative e applicazioni (**articolo 10**).

I premi sono i seguenti:

- il 5% per impianti non ricadenti nella tipologia "su edifici ubicati in zone classificate come industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, aree di pertinenza di discariche esaurite o di siti contaminati ([art. 240, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#));

- il 5% per gli impianti classificati nella tipologia "su edifici", operanti in regime di scambio sul posto realizzati su edifici da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dei quali i predetti Comuni siano soggetti responsabili;

- il 10% in più per impianti classificati "su edifici che sostituiscono coperture in eternit o contenenti amianto;

- il 20% di maggiorazione spettante in ciascun giorno in cui un l'impianto è parte di un sistema con profilo di scambio prevedibile;

Gli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline avranno diritto, inoltre, ad una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa per impianti fotovoltaiche realizzati su edifici e la tariffa per 'altri impianti fotovoltaici' (art. 8, commi 2 e 3).

Come precisato nella citata **delibera attuativa dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas**, premi aggiuntivi, di cui all'art.10 del decreto, **non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con il premio** previsto per impianti fotovoltaici abbinati a un uso efficiente dell'energia (**art. 9 del DM**).

Impianti fotovoltaici integrati

Particolari tariffe incentivanti sono previste per gli **impianti fotovoltaici integrati**, realizzati **con caratteristiche innovative** e moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici, **di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW**.

I **soggetti beneficiari** sono gli stessi previsti per gli impianti fotovoltaici non integrati (art. 7).

Le **tariffe** incentivanti che si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2010 sono indicate nella **tabella B** che prevede solo **tre classi di potenza** e in base alla quale la tariffa resta invariata anche per il 2011 a prescindere dal periodo dell'anno di entrata in esercizio.

Per gli impianti che entrano in esercizio nel 2012 e nel 2013 la tariffa sarà **decurtata del 2% annuo**. Per gli anni successivi all'**aggiornamento** delle tariffe si provvederà con decreto.

Tabella B

Intervallo di potenza (kW)	Tariffa corrispondente (euro/kWh)
$1 \leq P \leq 20$	0,44
$20 < P \leq 200$	0,40
$p > 200$	0,37

Queste tariffe saranno superiori del 16-28% alle tariffe previste per impianti su edifici.

Anche per la categoria degli impianti integrati - se operanti in regime di scambio sul posto - sono previsti **i premi** di cui all'articolo 9 del decreto, in caso di interventi volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici.

Impianti a concentrazione

Il decreto **considera anche una nuova tecnologia**, quella del **fotovoltaico a concentrazione** per impianti da 1 kW fino a 5 MW.

Per gli impianti fotovoltaici a concentrazione possono beneficiare delle tariffe incentivanti le persone giuridiche e i soggetti pubblici: sono quindi esplicitamente **esclusi le persone fisiche e i condomini**.

L'accesso alle tariffe incentivanti è consentito agli impianti che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto sul conto energia (25 agosto 2010) ma prima del 2011.

Tuttavia si precisa che in riferimento alle procedure di accesso agli incentivi i beneficiari dovranno fare riferimento alle disposizioni del DM 19 febbraio 2007 (secondo conto energia).

L'energia elettrica prodotta dagli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2011 ha diritto alla tariffa incentivante indicata nella seguente tabella.

Tabella C

Intervallo di potenza (kW)	Tariffa corrispondente (euro/kWh)
$1 \leq P \leq 200$	0,37
$200 < P \leq 1000$	0,32
$p > 1000$	0,28

Impianti con innovazione tecnologica

La definizione delle **caratteristiche di innovazione tecnologica** e dei **requisiti tecnici** degli impianti con innovazione tecnologica di cui all'art. 2, comma 1, lett. u), sono definiti con un successivo **provvedimento del Ministro dello sviluppo economico**, con il quale si provvederà anche alla definizione delle tariffe incentivanti spettanti agli impianti in questione, nonché i requisiti per l'accesso ai medesimi (art. 14-*bis*).

Disposizioni finali

All'art. 20 del decreto sono introdotti alcuni elementi chiarificatori. Ad esempio si precisa che le serre fotovoltaiche possono beneficiare delle tariffe solo se vi verranno svolte attività agricole per tutto il periodo relativo all'incentivazione. Si considerano poi impianti a terra quelli con moduli ad altezza inferiore a 2 metri da terra nel punto più basso. Tutti gli impianti ad inseguimento sono da considerarsi impianti a terra.

Nel seguito, si illustrano in una tabella i differenti regimi incentivanti applicabili alla luce delle proroghe operate con i [decreto-legge 3/2010](#) e il [decreto-legge 225/2010](#) (cd. Milleproroghe), nonché delle norme contenute nel [D.Lgs. 28/2011](#) e illustrate in precedenza.

	Riferimento normativo	Regime applicabile
A) soggetti che entro il 31 dicembre 2010 - abbiano concluso l'installazione dell'impianto fotovoltaico, - abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.A. la fine lavori	D.L. 3/2010 , art. 2- <i>sexies</i>	Secondo conto energia (D.M. MiSE 19 febbraio 2007)

	Riferimento normativo	Regime applicabile
ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011		
B) Enti locali della provincia dell'Aquila, responsabili di impianti fotovoltaici, che al 27 febbraio 2011 abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione tecnica minima generale di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 del 23 luglio 2008	<u>D.L. 225/2010,</u> art. 2, co. 3- <i>novies</i>	Secondo conto energia (D.M. MiSE 19 febbraio 2007)
C) impianti che entrino in esercizio entro il 31/5/2011 (e che non riescano a rientrare nei casi A o B)	<u>D.Lgs. 28/2011,</u> art. 25, co. 9	Terzo conto energia (D.M. MiSE 6 agosto 2010)
D) impianti che entrino in esercizio dopo il 31/5/2011	<u>D.Lgs. 28/2011,</u> art. 25, co. 10	Quarto conto energia (decreto interministeriale 5 maggio 2011)
E) a partire dal 27/8/2012	<u>D.Lgs. 28/2011,</u> art. 25, co. 10 e art 2, comma 3, DM 5/5/2011 (Quarto conto energia)	Quinto conto energia (D.M. 5 luglio 2012)